

Assemblaggio su giurisdizione in materia di cittadinanza

Abstract: interpretazione dell'art. 3, co. 3, della l. n. 46/17 che attribuisce alle sezioni specializzate la competenza a decidere delle controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana. Deve ritenersi che tutte le controversie in tema di cittadinanza siano soggette ora alla giurisdizione ordinaria? Oppure residuano casi di giurisdizione amministrativa qualora la pubblica amministrazione eserciti un potere discrezionale in ordine alla valutazione dell'esistenza di motivi di ordine pubblico o inerenti alla sicurezza dello Stato e, quindi, ad esempio, anche il diritto soggettivo del coniuge straniero di cittadino italiano affievolisca ad interesse legittimo?

1) A mio parere, se l'amministrazione oppone un diniego ad una domanda di cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 la giurisdizione è del giudice amministrativo. In questo caso infatti il richiedente non è titolare di un diritto soggettivo. La cittadinanza per naturalizzazione è una concessione di conseguenza residua al giudice un potere discrezionale ampio. Nessun dubbio ove si tratti di procedimenti per matrimonio ex art 5 con la eccezione dei casi in cui il ministero rilevi problemi di sicurezza nazionale in tal caso il diritto soggettivo degrada a interesse legittimo. In ogni caso ancora una volta il legislatore ha generalizzato oltre il dovuto aprendo gli spazi per potenziali questioni di conflitti di giurisdizione.

2) A me pare che la disposizione non sia innovativa del riparto di giurisdizione già consolidatosi in materia e che serva ad attribuire alla sezione specializzata le controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza già trattate dal giudice ordinario.

Penso lo si possa ricavare dal tenore generale dell'intervento legislativo che disciplina la trattazione della specifica materia in seno alla giurisdizione ordinaria.

3) Non vi è dubbio che in materia di cittadinanza la giurisdizione sia sempre del giudice ordinario, trattandosi di diritto fondamentale, e non vi è nemmeno la necessità di proporre prima la domanda in via amministrativa (v. giurisprudenza in materia di apolidia).

Fino all'entrata in vigore della riforma, per il riconoscimento della cittadinanza italiana e dello status di apolide era competente solo Roma, in virtù del Foro erariale, essendo convenuto il Ministero dell'Interno.

La prima sezione civile del Tribunale di Roma ha quindi consolidato una vasta giurisprudenza in tale materia che se siete interessati possiamo condividere, posto che ora il rito è quello sommario, ma il giudice competente è quello del luogo di residenza del ricorrente, per cui tale materia verrà trattata da Tribunali ove, suppongo, non era stata mai trattata prima.

4) A mio parere non si può generalizzare e ritenere che la giurisdizione in materia di cittadinanza sia sempre del giudice ordinario. Non era così prima della riforma e non lo sarà neanche adesso. Bisogna distinguere. Chi chiede la cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 lettera f l. 91/92 non è

titolare di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo. Infatti la giurisdizione è sempre stata del Tar Lazio sede di Roma. Quando non sussiste un diritto il giudice non accerta. Non credo che l'intenzione del legislatore sia stato quello di modificare le regole di riparto della giurisdizione quanto quello di attrarre nella competenza delle sezioni specializzate le cause in cui la cittadinanza si configura come un diritto (per matrimonio, per discendenza ecc). Piuttosto su questa materia si innesta un tema parallelo mai affrontato seriamente neanche da quanti adesso fanno lo sciopero della fame per lo ius soli temperato. Il tema è questo: i limiti entro i quali esercitare la discrezionalità. Ci sono sentenze del giudice amministrativo che pretendono da chi vive in Italia da più di 10 anni il requisito dell'illesae dignitatis o il rispetto ininterrotto del requisito reddituale con la conseguenza che se in venti anni di onesta attività lo straniero per uno o due anni non abbia lavorato o abbia guadagnato poco non ha diritto, secondo l'amministrazione o il giudice, il diritto di diventare cittadino italiano. Mi sembra eccessivo. La discrezionalità in questi casi si trasforma in arbitrio. Su questo forse bisognerebbe riflettere di più.

("La cittadinanza può essere concessa". Così esordisce l'art 9. Si può non essere d'accordo con il legislatore ma risulta chiaro che la cittadinanza per naturalizzazione è una concessione. E di fronte a tale configurazione non credo che il giudice ordinario possa fare molto)

5) Concordo con chi crede che la nuova legge non abbia stravolto il riparto di competenza tribunale/TAR a seconda che si tratti di interesse legittimo o diritto soggettivo. Personalmente però questa distinzione mi è sempre sembrata una forzatura, per evitare di affermare che il diritto alla cittadinanza sia un diritto fondamentale a prescindere che questa si acquisti per residenza o matrimonio. Come si fa ancora a sostenere che l'acquisto della cittadinanza per residenza sia un interesse e non un diritto da accertare! So che la mia opinione non conta proprio un bel niente ma questa distinzione non mi ha mai convinto e continua a non farlo. Cerco quindi di approfittare dell'incertezza del momento, favorita dalla superficialità con cui è stata scritta la nuova legge per convincere la giustizia ordinaria a pronunciarsi sul punto e magari favorire una giurisprudenza più clemente di quella amministrativa..

Spero poi che in caso di dichiarata incompetenza il giudice ordinario dia la possibilità di riassumere la procedura avanti quello amministrativo...